

Nel caso dell'omissione delle parole "dell'uno o dell'altro sesso", è stata ipotizzata la violazione del combinato disposto dell'art. 4, terzo comma della legge 125/91 con l'art. 1 della legge 903/71.

Articolo 2:

Nessuna segnalazione è pervenuta in merito agli Ispettorati e nessuna violazione a tale norma è stata riscontrata nel corso della normale attività di vigilanza.

Articolo 3:

Nessuna segnalazione è pervenuta agli Ispettorati, nè sono state riscontrate irregolarità.

Art. 4

Non risultano controversie nè di carattere civile, nè sindacale in ordine all'età di pensionamento e sul diritto di opzione a prestare attività subordinata fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini.

Articolo 5

Violazioni accertate n. 5

L'Ispettorato di Milano, nel corso dell'attività di vigilanza svolta ha rilevato la violazione dell'art. 5 da parte di 5 aziende, per aver adibito al lavoro notturno le lavoratrici senza avere preventivamente provveduto alla rimozione del divieto.

Gli accordi di deroga al divieto del lavoro notturno stipulati in Lombardia nel corso del 1996 sono stai 164 ed hanno riguardato 112 aziende e 1.907 lavoratrici.

Articolo 6:

Non sono state segnalate inadempienze, nè sono emerse violazioni nel corso della normale attività di vigilanza.

Articolo 7:

Non sono emersi casi di violazione del diritto del lavoratore padre.

Articolo 15:

Non risulta che siano stati emessi decreti motivati, nè ricorsi al Pretore in materia di discriminazioni sessuali promossi direttamente o dalle Organizzazioni sindacali.

I dati e gli elementi emersi nel corso del 1996 in ordine allo stato di applicazione della legge di parità in Lombardia, sulla base dell'attività svolta dagli Ispettorati Provinciali ed in particolare delle pochissime richieste d'intervento pervenute, portano a ritenere che in linea di massima la normativa abbia trovato soddisfacente attuazione, pur dovendo evidenziare la difficoltà che le lavoratrici incontrano sul luogo di lavoro al loro rientro dalla maternità, per conciliare le esigenze aziendali con quelle di assistenza al bambino quando addirittura non sono oggetto, per tale motivo, di discriminazione.

Dalle poche violazioni accertate emerge tuttavia la presenza di comportamenti discriminatori nei confronti delle donne in fase di assunzione, sia nel settore pubblico che nel privato.

Inoltre l'insufficienza e l'inefficacia delle sanzioni per la violazione degli artt. 1, 2, e 3 della legge 903/77 è, uno dei motivi del mancato ricorso delle lavoratrici interessate all'organo di vigilanza. Nè risulta utilizzata dalle stesse, se non raramente, la procedura prevista dall'art. 15 della medesima legge, che consente alle interessate, qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli artt. 1 e 5, di ricorrere al Pretore per far cessare il comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

LOMBARDIA ANNO 1996

ARTICOLO 5, LEGGE N. 903/77

- NUMERO lavoratrici che hanno effettuato lavoro notturno nelle aziende manifatturiere per <u>con</u> tratti di deroga stipulati nel corso dell' <u>an</u> no 1996	n. 1.907
- NUMERO lavoratrici che hanno effettuato lavoro notturno nelle aziende manifatturiere per <u>con</u> tratti di deroga stipulati nel corso degli <u>an</u> ni precedenti e ancora in vigore	n. 7.376
- totale	n. 9.283
- SETTORI interessati, nell'ordine	tessile/abbigliamento, alimentare/ dolciario, grafico/cartotecnico <u>ma</u> terie plastiche, metalmeccanico <u>va</u> ri
- MOTIVI ricorrenti che hanno determinato le <u>de</u> roghe	1) esigenze della produzione azien dale; 2) esigenza di migliorare l' orga nizzazione del lavoro; 3) utilizzazione degli impianti <u>pro</u> duttivi a seguito degli investi menti effettuati; 4) esigenze di migliorare le <u>pro</u> spettive occupazionali.

MARCHE

Si riferisce quanto segue circa lo stato di applicazione, nella regione Marche, della legge in esame.

Art. 1

- a) Non sono state segnalate violazioni riguardanti l'accesso al lavoro;
- b) non risultano concordate deroghe relative a lavori particolarmente pesanti.

Art. 3

Non sono state denunciate discriminazioni per ciò che attiene l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e progressioni di carriera.

Art. 4

Per quanto è stato possibile rilevare il ricorso a tale normativa è risultato minimo.

Art. 5

Nel corso dell'anno sono stati stipulati 11 accordi aziendali di deroga al lavoro notturno che hanno interessato complessivamente 258 lavoratrici dell'industria tessile, saccarifera e alimentare.

Sono rimasti in vigore 4 accordi stipulati nell'anno precedente.

Artt. 6 - 7

Non è insorta nessuna problematica nell'applicazione della particolare normativa.

Art. 15

Non risulta che in materia siano state pronunciate sentenze.

Si precisa inoltre che dalle indagini svolte presso le aziende produttrici di vernici è risultato che la fabbricazione del prodotto viene effettuata senza l'impiego di biacco o di solfato di piombo.

REGIONE MARCHE

NUMERO LAVORATRICI che hanno effettuato lavoro	ANCONA	72	
notturmo nelle aziende manifatturiere per con-	ASCOLI P.	59	
tratti di deroga stipulati nel corso dell'an-	MACERATA	40	
no 1996	PESARO	87	
			TOTALE 258

NUMERO LAVORATRICI che hanno effettuato lavoro
notturmo nelle aziende manifatturiere per con-
tratti di deroga stipulati nel corso degli an-
ni precedenti e ancora in vigore

TOTALE 208

TOTALE 466

SETTORI interessati, nell'ordine

Alimentare, saccarifero, elettronico,
manufatti tessili, plastica, metal-
meccanico

MOTIVI ricorrenti che hanno determinato le de-
roghe

Esigenze produttive collegate alla
natura dei prodotti lavorati, inten-
sificazione dell'attività, migliore
utilizzo degli impianti dotati mac-
chine a ciclo continuo

MOLISE

Notevole è stata l'attività di consulenza svolta dagli Ispettorati, che oltre a dare risposta a numerosi quesiti concernenti la legge 1204/71, hanno continuato ad effettuare opera di divulgazione della normativa prevista dalla legge 125/91, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità nell'accesso e nello svolgimento del rapporto di lavoro. Al riguardo si riferisce che l'Ispettorato del Lavoro ha iniziato un'attività di monitoraggio a livello regionale ai sensi dell'art. 9 della citata legge sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.

Dall'attività di vigilanza svolta dagli Ispettorati della regione relativamente al 1996, non sono emerse infrazioni alla normativa in oggetto, nè sono pervenute segnalazioni di presunti comportamenti discriminatori da parte di Organizzazioni sindacali o da parte dei lavoratori.

Per quanto attiene il disposto dell'art. 5 della legge n. 903/77, risulta depositata n. 1 comunicazione di deroga al divieto di lavoro notturno

EMILIA ROMAGNA

Nel 1996 non sono pervenute alle Direzioni Provinciali del Lavoro segnalazioni o denunce da parte di organizzazioni sindacali o di lavoratrici, circa violazioni o mancate applicazioni delle disposizioni contenute nella legge 903/77.

Nel corso dell'attività di vigilanza sono state accertate violazioni solo nelle province di Reggio Emilia e di Ravenna, e peraltro limitatamente al disposto dell'art. 5, 2 comma, della legge. Tali violazioni sono state rilevate presso un'azienda in provincia di Reggio Emilia e presso tre aziende nella provincia di Ravenna.

Si può affermare che nella regione Emilia Romagna, la normativa sulla parità dei sessi nel campo del lavoro continua a trovare sostanziale osservanza.

Si forniscono informazioni in ordine ai singoli articoli della legge.

Art. 1

a) non sono stati riscontrati casi di violazione delle norme vigenti riguardanti l'accesso al lavoro delle donne;

b) nessuna deroga contrattuale è stata attuata in relazione a lavori particolarmente pesanti.

Art. 2

Non sono stati riscontrati casi di violazione della norma che disciplina la parità retributiva.

Art. 3

Non sono stati segnalati casi di discriminazione basati sul sesso per quanto concerne l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione in carriera.

Art. 4

Non si possiedono dati circa il numero delle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione per il proseguimento del lavoro oltre i 55 anni di età.

Art. 5

Nella regione Emilia Romagna, durante il 1996, sono stati stipulati contratti in materia di lavoro notturno delle donne così suddivisi:

Bologna : 3 accordi di deroga al divieto di lavoro notturno; i settori interessati sono stati: ortofrutticolo, saccarifero, alimentare; il numero delle lavoratrici interessate alla deroga sono state 81.

Ferrara : 10 accordi sindacali interessanti 678 unità. Tali accordi sono stati stipulati da aziende operanti nel settore

dell'ortofrutticoltura (6), dell'industria alimentare (2) e dell'industria saccarifera (2).

Forlì : 8 accordi sindacali riguardanti aziende appartenenti ai seguenti settori: lavorazione dei prodotti agricoli allo stato fresco (2 accordi), lavorazione delle barbabietole da zucchero (1), lavorazione materie plastiche (1), produzione tessuti per l'arredamento (1), settore agricolo (1), attività di supporto alle industrie (1), confezionamento del vino (1). Le aziende che operano nel settore dei prodotti agricoli hanno concluso accordi per il carattere stagionale della loro attività e/o per la facile deperibilità del prodotto trattato; mentre le aziende operanti negli altri settori interessati sono ricorse a detti accordi per conseguire un migliore utilizzo degli impianti o per un temporaneo aumento dell'attività produttiva. Nel complesso le donne interessate al lavoro notturno sono state 396.

Modena : 50 accordi sindacali che hanno riguardato complessivamente 452 donne di cui 180 per periodi limitati (lavori stagionali e momentanee esigenze produttive). Le aziende interessate sono 33 di cui 15 del settore ceramico, 1 del settore alimentare, 7 tessile, 2 chimico plastico, 4 meccanico, 2 grafico, 1 elettronico e 1 panificio.

Parma : 30 accordi sindacali, riferiti a n. 24 imprese appartenenti ai seguenti settori: n. 12 settore conserviero, n. 5 settore alimentare dolciario, n. 1 metalmeccanico, n. 1 acque minerali, n. 1 saccarifero, n. 1 chimico, n. 1 plastico, n. 1 laterizi, n. 1 legno. Le lavoratrici interessate dal lavoro notturno sono state in tutto n. 1.749. I motivi che inducono le imprese a concordare le deroghe al divieto risultano essere prevalentemente l'incremento dell'attività produttiva, dovuto a commesse straordinarie, oppure al carattere stagionale delle lavorazioni nonché la presenza di cicli di produzione continua motivati da peculiari condizioni tecnico sanitarie (esigenze di asetticità nell'industria alimentare).

Piacenza : il ricorso al lavoro notturno per le donne, ha riguardato prevalentemente il settore delle industrie conserviere, che durante la lavorazione dei prodotti freschi, operano normalmente a tempo pieno su tre turni. Nel 1996 sono stati conclusi 15 accordi sindacali di deroga al divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, mentre sono stati 4 gli accordi stipulati nel corso degli anni precedenti ancora in vigore. Il totale delle lavoratrici che hanno effettuato lavoro notturno nelle aziende manifatturiere risultano essere 824 di cui n. 149 per effetto di contratti di deroga stipulati in anni precedenti.

Ravenna : 18 accordi sindacali per la rimozione del divieto del lavoro notturno delle donne in 16 aziende manifatturiere. Le lavoratrici coinvolte sono state n. 732, mentre altre 500 lavoratrici sono state

interessate in virtù di accordi stipulati negli anni precedenti e tuttora in vigore. Per violazione della norma in questione sono stati adottati quattro provvedimenti sanzionatori nei confronti di tre ditte che hanno chiesto prestazioni lavorative in ore notturne a 13 lavoratrici, senza il preventivo accordo sindacale di deroga.

Reggio Emilia : sono stati depositati 116 accordi sindacali relativi a deroghe al divieto di lavoro notturno delle donne. Tali accordi hanno interessato n. 472 donne e sono stati stipulati da aziende dei seguenti settori : ceramico (83), chimico (1), meccanico (17), tessile (1), plastico (1), alimentare (1), poligrafico e cartotecnico (10), legno (2).

Nel corso dell'attività di vigilanza è stata accertata la violazione dell'art.5 - 2 comma- nei confronti di un'azienda per aver adibito al lavoro notturno 9 donne per complessive 81 giornate in mancanza di contrattazione collettiva di deroga.

Artt. 6 - 7

Non si hanno dati precisi in merito alla fruizione dei benefici di detti articoli.

Art. 15

Non risulta che vi siano stati interventi per reprimere violazioni alla normativa in argomento.

In questa regione non vengono svolti lavori in sotterraneo, miniere, cave e gallerie con l'ausilio del personale femminile, nè risultano utilizzati biacca, solfato di piombo o altri prodotti contenenti tali pigmenti.

REGIONE EMILIA ROMAGNA - RIPILOTTO REGIONALE
Art. 5 legge n. 903/77

ANNO 1996

NUMERO DI LAVORATRICI CHE EFFETTUANO LAVORO NOTTURNO NELLE AZIENDE MANIFATTURIERE PER CONTRATTI DI DEROGA STIPULATI NEL CORSO DELL'ANNO	4.434
NUMERO DI LAVORATRICI CHE EFFETTUANO LAVORO NOTTURNO NELLE AZIENDE MANIFATTURIERE PER CONTRATTI DI DEROGA STIPULATI NEL CORSO DEGLI ANNI PRECEDENTI E ANCORA IN VIGORE	2.141
TOTALE	6.575
SETTORI INTERESSATI	Ortofrutticolo; alimentare; saccarifero; materie plastiche; Produzione tessuti per arredamento; confezionamento del vino; ceramico; tessile; meccanico; grafico; elettronico; panifici; conserviero; acque minerali; chimico; laterizi; legno.
MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO LE DEROGHE	ESIGENZE PRODUTTIVE, TECNICO-ORGANIZZATIVE, COMMERCIALI

PIEMONTE

In Piemonte il grado di applicazione della normativa in esame può ritenersi soddisfacente, e ciò è dimostrato anche dal fatto che pochissime segnalazioni sono pervenute dagli Uffici circa eventuali violazioni.

Relativamente alle singole disposizioni si precisa quanto segue:

Art. 1

a) non sono pervenute denunce per fatti discriminatori nell'accesso al lavoro delle lavoratrici nè sono state rilevate, nel corso dell'azione di vigilanza, inosservanze alle disposizioni che vietano qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto concerne l'accesso alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale;

b) non si è a conoscenza di deroghe intervenute a mezzo della contrattazione in tema di lavori particolarmente pesanti.

Art. 3

Non sono pervenute denunce, nè sono state accertate discriminazioni nell'attribuzione delle qualifiche, mansioni e progressioni nella carriera.

Art. 4

Non si dispone di dati in merito a richieste di continuare a lavorare oltre l'età pensionabile; tuttavia si ritiene, sulla base di notizie fornite dalle Organizzazioni Sindacali, che siano relativamente poche le donne che si siano avvalse della facoltà di prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini. Agli uffici non sono pervenute richieste di intervento da parte delle lavoratrici interessate.

Art. 5

Nel corso del 1996 sono pervenuti agli Ispettorati Provinciali del Piemonte n. 400 accordi aziendali che hanno consentito l'effettuazione del lavoro notturno da parte di n. 1954 lavoratrici.

Di tali accordi n. 126 sono a tempo indeterminato ed hanno interessato n. 806 lavoratrici, n. 274 sono a tempo determinato ed hanno interessato n. 1148 lavoratrici.

I settori maggiormente interessati alla rimozione del divieto di lavoro notturno per le donne sono risultati essere il tessile, l'alimentare e il metalmeccanico.

Nel corso dell'attività di vigilanza sono state riscontrate violazioni al divieto di lavoro notturno per n. 35 lavoratrici (n. 3 verbali di contravvenzioni denunciate a carico di n. 2 aziende metalmeccaniche e n. 1 azienda del settore della plastica).

I motivi più ricorrenti che hanno determinato deroghe al divieto del lavoro notturno riguardano esigenze organizzative e tecnico produttive.

Art. 6

L'applicazione di questo articolo è regolare.

Art. 7

Limitati sono stati i casi di assenza dal lavoro del padre in alternativa alla madre lavoratrice.

Art. 15

Non risultano richieste di intervento pervenute alla Magistratura da parte delle lavoratrici o delle OO.SS. intese a far cessare comportamenti illegittimi in violazione della normativa in questione. Non si è a conoscenza di sentenze emesse in merito dall'Autorità Giudiziaria.

Non risulta che vi siano donne occupate in lavori in miniere, cave e gallerie o che vi siano imprese nella regione che adibiscano donne in lavorazioni industriali comportanti l'uso di biacca, solfato di piombo.

ISPETTORATO ~~PROVINCIALE~~ DEL LAVORO DI TORINO
REGIONALE

SCHEDA SULLA PARITA' UOMO-DONNA IN MATERIA DI LAVORO
(L. 903/1977; L. 125/1991; D.M. 8/7/1991)

VIOLAZIONI ACCERTATE (L. 903/1977)

- | | |
|--|------------|
| 1) riguardanti l'accesso al lavoro (art. 1) distinte per: | |
| a) settori | n. . . . |
| b) rami di attività | n. . . . |
| 2) riguardanti la parità retributiva (art. 2) | n. . . . |
| 3) riguardanti discriminazioni in merito alla qualifica, alle mansioni e alla progressione della carriera (art. 3) | n. . . . |
| 4) riguardanti l'esercizio da parte delle donne ultracinquantenni della facoltà di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative (art. 4) | n. . . . |
| 5) riguardanti il lavoro notturno (art. 5) | n. 3 . . . |
| 6) riguardanti l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice adottiva o affidataria (art. 6) | n. . . . |
| 7) riguardanti l'astensione dal lavoro del padre lavoratore (art. 7) | n. . . . |

CONTRATTI DEPOSITATI presso l'Ispettorato del lavoro in materia di deroghe al lavoro notturno (art. 5, co. 2 L. 903/1977) n. 400 . . .

INTERVENTI SVOLTI per omesso invio del rapporto di cui al 4° comma, art. 9 L. 125/1991 e art. 1 D.M. 8 luglio 1991 n. . . .

SANZIONI IRROGATE (art. 9, L. 125/1991) n. . . .

RICHIESTE DI SOSPENSIONI DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI (art. 9, L. 125/1991) n. . . .

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO TORINO
REGIONALE

MOD. 17/IL

SCHEDA SULLA PARITA' UOMO-DONNA IN MATERIA DI LAVORO (L. 903/1977; L. 105/1991; D.M. 8/7/1991)

SETTORE	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - LEGGE 903/1977										CONTRATTI DEPOSIT.	ART. 9 L. 125/1991			
	ACCESSO AL LAVORO		PARITA' RETRI- BUTIVA	DISCRIMINAZIONI			POSSIBILITA' PER DONNA DI LAVORARE FINO STESSI LIM- TI ETA' COME UOMO	LAVORO NOTTURNO (cont. ex art. 105)	ASTENSIONE OBBLIGAT. E FACOLTATIVA LAVOR. - MADR	ASTENSIONE PADRE LAVORATORE		PRESSO I.L. SU LAVORO NOTTURNO L. 903/1977	INTERV. SVOLTI PER OMESSO IN VIO RAPPORTO ART. 5 L. 903	SANZIONI IRROGATE	RICHIESTE SOSPENS. BENEFICI CONTRIBUT.
	SETTORI	RAMI DI ATTIVITA'		QUAL.	MANS.	CARR.									
AL												12			
AT												3			
CN												43			
NO												9			
TO								3				35			
VE												299			
TOTALE								3				400			

PUGLIA

Si riferiscono le notizie relative allo stato di applicazione della legge 903/77 in riferimento alle singole norme.

Art. 1

a) da accertamenti effettuati non risulta che si siano verificate, sia in modo diretto che indiretto, discriminazioni tra uomini e donne per ciò che concerne l'accesso al lavoro;

b) non sono state concordate deroghe per lavori particolarmente pesanti.

Art. 2

Per quanto riguarda il problema della parità retributiva, soltanto l'UPLMO di Lecce ha evidenziato che gli accordi provinciali di riallinamento retributivo, sono frequenti nei settori ad occupazione quasi esclusivamente femminile, come il tessile, l'abbigliamento ed il settore calzaturiero. Tuttavia, non sono state accertate discriminazione retributive tra lavoratori e lavoratrici all'interno della stessa unità produttiva.

Art. 3

Non sono state registrate discriminazioni nell'attribuzione di qualifiche o mansioni.

Art. 4

Non risultano ricorsi.

Art. 5

Non vi è stata alcuna segnalazione di stipula di accordi in deroga al divieto.

Art. 6-7

Non si sono verificati casi previsti da questi articoli.

Art. 15

Non risultano sentenze su comportamenti diretti a violare le disposizioni sul trattamento di parità uomo-donna.

Due Direzioni (Bari e Foggia) hanno svolto una specifica vigilanza ispezionando 23 aziende (Bari) e 7 ditte (Foggia) di diversi settori merceologici (confezioni, abbigliamento, pubblici esercizi, commercio).

Dall'esame della documentazione aziendale e dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici non sono emerse discriminazioni nell'accesso al lavoro nè nella progressione in carriera.

In provincia di Bari, presso la Direzione Regionale, è stato stipulato un accordo decentrato in materia di produttività e miglioramento dei servizi di cui all'art. 36 del C.C.N. L. 16.5.1995 con il quale è stata

proposta l'attuazione del progetto locale denominato "Controllo sull'applicazione della legge 10.4.1991 n. 125 - azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro".

Il progetto è stato realizzato con ottimi risultati in termini di efficienza e di efficacia: in 26 giornate, nelle ore pomeridiane e serali, sono stati eseguiti 28 accessi ispettivi ad altrettante aziende, mentre nella mattinata di altri 14 giorni sono state verificate 22 aziende.

Durante le verifiche, oltre al controllo dell'applicazione dell'art. 9 della legge n. 125/91, sono state fornite apprezzate notizie in merito all'attività progettuale di cui all'art. 2 della legge stessa.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro di Brindisi, Lecce e Taranto non hanno potuto espletare una vigilanza specifica perchè impegnate in altri gravosi compiti d'istituto; tuttavia tutte le Direzioni eseguono verifiche sullo stato di applicazione della legge durante il normale svolgimento della vigilanza.